



REPUBBLICA ITALIANA

SENTENZA N. 46/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.

Guido Petrigni, in data 17 aprile 2024, ha pronunciato la

seguinte

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 10829 del registro di Segreteria, promosso ad

istanza di , nata a il

e deceduta a il

CONTRO

il Ministero dell'Economia e delle Finanze

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Esaminati gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Assenti le parti alla udienza del 17 aprile 2024.

Vista la dichiarazione di interruzione del giudizio per decesso del

ricorrente pronunciata all'udienza del 13 settembre 2017.

Vista la comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale- Parte

Seconda n. 152 del 1 luglio 2002- ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della

legge 21 luglio 2000 n. 205.

Considerato che nel termine di 90 giorni dalla pubblicazione del

predetto avviso non è stato depositato in segreteria alcun atto di

riassunzione da parte degli eredi e, pertanto, il giudizio deve essere

dichiarato estinto. Ritenuta l' inapplicabilità al giudizio pensionistico

dell'art. 9, comma 1, 4° cpv., della legge 21 luglio 2000, n. 205 - norma non afferente le decisioni in forma semplificata di cui al comma 1, 1°, 2° e 3° c.p.v. - nella parte relativa alla rinuncia al ricorso, alla cessazione della materia del contendere ed alla estinzione del giudizio, poichè disposizione non espressamente richiamata in " parte qua" dal successivo comma 3 del medesimo articolo e di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 delle Disposizioni preliminari al Codice Civile, in quanto incidente, in termini derogatori, sulla competenza generale attribuita a questo Giudice Unico dall'art. 5 della citata legge n. 205/2000.

Ritenuto, pertanto, che l'estinzione dei giudizi debba essere pronunciata con sentenza ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 26 del vigente regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti e dall'art. 307, ultimo comma, c. p.c. , atteso che nel rito pensionistico questo Giudice cumula le funzioni istruttorie e decisorie e, pertanto, sia in camera di consiglio che in pubblica udienza esercita anche le competenze che nel rito ordinario sarebbero proprie del Collegio.

Rilevato che per la natura della decisione non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, in composizione monocratica di Giudice per le pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio.

Nulla per le spese.

Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 17 aprile 2024.

Il Giudice Unico

Guido Petrigni

Firmato digitalmente



GUIDO PETRIGNI
CORTE DEI CONTI
18.04.2024
07:59:42
GMT+00:00

Depositata in Segreteria il 17 aprile 2024.

Il Funzionario di Segreteria

Dr.ssa Antonella Chiarenza

f.to digitalmente



ANTONELLA
CHIARENZA
CORTE DEI
CONTI
18.04.2024
13:02:45
GMT+01:00